

Allegato "B" al n. 100008 di rep. e n. 19381 di racc.

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE

Articolo I – Denominazione, sede e durata

È costituita per iniziativa di:

JUST ITALIA SRL, SALVATORI Angelo, ZANINI Graziella, HOELBLING Claudio, SALVATORI Marco, PERNIGO Andrea, PERNIGO Daniela, HOELBLING Luca, LUISI Luca e NOVARINA Adriano una Fondazione con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "**FONDAZIONE JUST ITALIA – ONLUS**".

La Fondazione si impegna ad usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

La Fondazione ha sede legale a Grezzana (VR).

Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti in Italia e all'estero al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione stessa.

La Fondazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto e nei limiti della legge 460/97, leggi regionali, nazionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo II – Scopo e attività

La Fondazione Just Italia – Onlus intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale, rivolgendo la propria attività ed attenzione

verso le persone svantaggiate per motivi fisici, psichici, economici, sociali o familiari. La Fondazione orienta la propria attività nei seguenti settori:

– assistenza sociale e socio-sanitaria verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari, ovvero verso altre Onlus;

– beneficenza verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari, ovvero verso altre Onlus;

– istruzione e formazione indirizzata a soggetti che si trovano in situazioni di disagio in merito alla loro condizione fisica, psichica, economica, sociale o familiare;

– tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

– tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

– promozione della cultura e dell'arte presso le fasce più deboli e disagiate, ovvero verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari;

– tutela dei diritti civili;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale e

può effettuare anche interventi di rilievo internazionale. Per questi ultimi interventi la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale, ponendo particolare attenzione a progetti riguardanti aiuti umanitari a favore delle persone svantaggiate.

La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi e di finanziamenti a progetti e iniziative promossi da enti con le medesime finalità di utilità e solidarietà sociale.

La Fondazione potrà promuovere inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo III – Albo dei partecipanti o Soci

Presso la Fondazione è istituito un Albo dei Partecipanti o Soci nel quale può essere iscritto chiunque si riconosca negli scopi del presente Statuto e sia interessato a fornire un apporto concreto al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.

L'adesione all'Albo comporta l'obbligo per gli iscritti di osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti attuativi.

Ciascun socio partecipante ha l'obbligo morale di impegnarsi a favore della Fondazione e di partecipare assiduamente all'attività dell'Assemblea, organo della Fondazione.

L'attività di partecipazione alla Fondazione e all'Assemblea non è compensa-

ta in alcun modo.

I soggetti che intendo partecipare alla Fondazione devono presentare apposita domanda di ammissione all'Assemblea. La domanda di ammissione deve contenere espressamente l'accettazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, l'Assemblea Generale deve riunirsi e deliberare l'accettazione della/e candidatura/e a maggioranza di voti.

L'assolvimento degli adempimenti previsti, con le modalità indicate nel presente Articolo, consente la permanenza nell'Albo e attribuisce il diritto di un voto nell'Assemblea Generale. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore dell'apporto effettuato dal socio.

La Fondazione garantisce a tutti i Partecipanti la disciplina uniforme del rapporto tra gli stessi e la Fondazione escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla stessa.

La qualità di Partecipante si perde:

- per recesso, fatte salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo;
- per cessazione, scioglimento o liquidazione del Partecipante;
- per inadempienza agli obblighi statutari dichiarata dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- per fallimento od assoggettamento a qualsiasi altra procedura concorsuale; per instaurarsi in capo al Partecipante di procedimenti tali da pregiudicare l'attività e/o il buon nome.

Il recesso, da esercitarsi mediante lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio, non comporterà la restitu-

zione dei contributi a qualunque titolo conferiti.

TITOLO II – PATRIMONIO E GESTIONE

Articolo IV – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni oggetto di dotazione da parte dei Fondatori e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Il Patrimonio si incrementa per effetto di:

- apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati dai soci che hanno costituito la Fondazione e successivamente alla costituzione della stessa;
- lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

Articolo V – Entrate

La Fondazione svolge la propria attività con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi dei Soci;
- c) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
- d) ogni altra donazione che non sia espressamente destinata a patrimonio;
- e) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale.

Articolo VI – Criteri di gestione

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di efficienza nella utilizzazione delle risorse e di efficacia negli interventi.

Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.

La Fondazione promuove la redazione di un documento di programmazione delle proprie attività.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e della redazione del bilancio o rendiconto annuale, e pone in essere severi controlli per fini antielusivi.

TITOLO III – ASSETTO ORGANIZZATIVO

Articolo VII – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Segretario Generale;

- l'Organo di Controllo.

Articolo VIII – Assemblea Generale

Per disposizione statutaria l'Assemblea Generale (in seguito indicata semplicemente Assemblea) è un organo della Fondazione.

L'Assemblea è formata dagli iscritti all'albo dei Partecipanti o Soci di cui all'art.3 del presente statuto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque entro il trenta aprile.

Le convocazioni saranno fatte con lettera raccomandata, riportante l'ordine del giorno, da spediti ai Partecipanti almeno otto giorni prima del giorno proposto per la riunione, al domicilio dei singoli Soci.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta a mezzo telex (telex, telefax, telegramma o e-mail) con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione potranno essere indicati anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta, giorno che potrà anche essere lo stesso di quello della prima.

Ogni Partecipante ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di una delega.

In caso di assenza, il Socio potrà farsi rappresentare da un altro iscritto con delega autografa.

I compiti spettanti all'Assemblea, senza che l'elencazione che segue costituisca limitazione alcuna, sono i seguenti:

– nomina del Presidente della Fondazione;

– nomina del Consiglio d'Amministrazione;

– nomina dell'Organo di controllo;

– attribuzione o revoca della qualifica di Partecipante e dell'appartenenza all'Albo, valutato l'apporto fornito;

– deliberazione su quanto il Consiglio d'Amministrazione ritenga di sottoporre alla decisione assembleare;

– le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto;

– le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o di richiesta di un terzo dei Partecipanti o da almeno due quinti dei membri del Consiglio d'Amministrazione. In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni, su iniziativa del Presidente.

Essa si presume regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza degli iscritti all'Albo dei Partecipanti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

In ogni caso, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, il quale, a meno che non rappresenti un Partecipante, partecipa senza diritto di voto.

In sua assenza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra gli intervenuti con diritto di voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed

in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri e in questo caso senza diritto di voto, che redige i processi verbali delle riunioni, li trascrive nel libro delle riunioni e li fa firmare dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo IX – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea Generale.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dall'Assemblea Generale.

Il Presidente della Fondazione Just è nominato dall'Assemblea Generale e rimane in carica fino a revoca.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione elegge al suo interno un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino a revoca.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il Consiglio può deliberare compensi per gli amministratori investiti di particolari deleghe.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integra-

zioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

Articolo X – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può delegare ad uno o più amministratori i propri poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge.

Non possono essere delegate e spettano al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina tra i propri membri del Vicepresidente;
- b) l'approvazione delle direttive generali che disciplinano le erogazioni, le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- c) l'approvazione del programma annuale di attività della Fondazione;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- e) l'approvazione di regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre:

- costituire un Comitato di Gestione, con il compito di supportare e coadiuvare il Consiglio stesso nella gestione delle attività, delle erogazioni e dei progetti;
- costituire un Comitato Scientifico composto da membri scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile nazionale e internazionale con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione.

Articolo XI – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta almeno dieci giorni prima della riunione a mezzo

lettera, telegramma, fax, e-mail o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante gli stessi mezzi almeno tre giorni prima la data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice-presidente.

Le sedute possono svolgersi per audio o videoconferenza a condizione che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Le delibere riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo XII – Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di compe-

tenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili per legge. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo XIII – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi e può essere riconfermato.

Egli si occupa:

- della preparazione della proposta dei programmi di attività della Fondazione e della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché del successivo controllo dei risultati;
- dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- della predisposizione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione; dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto e ne cura la stesura dei verbali.

Articolo XIV – Organo di controllo

L'attività di controllo contabile può essere svolta da un Collegio di Revisori ovvero da un Revisore Unico o da una società di revisione.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'e-

servizio del controllo legale dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori sono così nominati dall'Assemblea Generale.

I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente più anziano in età. Il Revisore supplente dura in carica fino a nomina del nuovo Revisore effettivo da parte del soggetto competente.

Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

L'Assemblea Generale può anche nominare un Revisore Unico ovvero una società di revisione esterna che svolga l'attività di controllo contabile.

Ai membri effettivi dell'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario determinato nel minimo previsto dalle tariffe professionali.

Articolo XV – Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione, nel caso in cui venga nominato, sarà composto da otto persone così individuate:

- due delegate del Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
- due scelte tra i dipendenti di Just Italia srl,
- quattro scelte tra le assistenti di zona di Just Italia srl.

Ogni componente del Comitato ha diritto di voto, a ciascun componente corrisponde un voto. Il Presidente del Comitato di Gestione viene scelto dal Consiglio di Amministrazione; tale carica viene ricoperta necessariamente da uno dei due delegati del Consiglio di Amministrazione. Si vota per alzata di mano e per le decisioni serve la maggioranza semplice. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio.

L'incarico di componente del Comitato di Gestione non prevede alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, e ha durata di anni 1 (uno), salvo rinnovo dell'incarico.

Il Comitato di Gestione propone al Consiglio di Amministrazione iniziative di solidarietà sociale, sia segnalando progetti posti in essere da altri enti o associazioni che perseguono le medesime finalità, sia fornendo idee su nuovi progetti; supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione e nella selezione dei progetti più validi; esprime il proprio parere in merito ai progetti scelti dal Consiglio di Amministrazione, nonché sul documento di programmazione delle attività della Fondazione.

Il Presidente del Comitato di Gestione può essere convocato ai Consigli di Amministrazione per esporre le proposte emerse negli incontri del Comitato di Gestione. In sede di Consiglio di Amministrazione, egli non ha potere di voto.

Il Comitato di Gestione si riunisce di norma 2 (due) volte all'anno.

Ogni membro del Comitato di Gestione può sottoporre al giudizio degli altri partecipanti qualsiasi iniziativa o progetto già posti in essere da altri Enti o da creare *ex novo*, a patto che la proposta sia corredata da sufficiente ed esauriente materiale esplicativo ed informativo.

TITOLO IV – BILANCIO E NORME FINALI

Articolo XVI – Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. Entro il 30 a-

prile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di controllo.

Articolo XVII- Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente, o in caso di assenza, dal Vicepresidente, e dal Segretario Generale.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea Generale devono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato.

I verbali delle verifiche dell'Organo di controllo devono essere trascritti su apposito libro.

Articolo XVIII – Estinzione

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo XIX – Clausola finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi o regolamenti vigenti in materia.

F.to Angelo Salvatori

F.to Zanini Graziella

F.to Hoelbling Claudio

F.to Marco Salvatori

F.to Andrea Pernigo

F.to Daniela Pernigo

F.to Luca Hoelbling

F.to Luca Luisi

F.to Adriano Novarina

F.to Alessandra Demo Teste

F.to Dario Bonato Teste

F.to Dottor Ruggero Piatelli Notaio (L.S.N.)